



COMUNE DI PELLEZZANO

Provincia di Salerno

IMU ANNO 2026

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTA la L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2020), che ha previsto l' **unificazione dell'IMU alla TASI**, con conseguente istituzione dell' IMU unificata;

VISTA la Legge n 160/2019 - comma 762 secondo cui in deroga all' **articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997** i soggetti passivi effettuano il versamento dell' imposta dovuta al comune per l' anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all' imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell' imposta dovuta per l' intero anno è eseguito, a congruaggio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell' economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;

VISTA la Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria IMU anno 2022 ai sensi della legge 160/2019 – conferma aliquote, riduzioni, esenzioni;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'IMU approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.13 del 25.05.2022;

VISTO che in data 18.11.2022 è stata approvata il nuovo Piano Urbanistico Comunale, con delibera del C.C n.42 del 18.11.2022, quale atto finale di approvazione definitivo e pubblicato sul BURC n. 104 del 12.12.2022

VISTA la Delibera di C.C. n. 5 del 02.03.2023 di Modifica al regolamento per l'applicazione dell'IMU ai sensi della disciplinata contenuta nella Legge 160/2019;

VISTA la Delibera del C.C n. 6 del 02.03.2023 di Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" anno 2024, ai sensi della legge 160/2019;

VISTA la Delibera del C.C n.5 del 01.02.2024 di Aggiornamento, integrazione e modifiche del regolamento IMU - Legge di bilancio 2024;

VISTA la D.G.C 26 del 26/02/2025 "Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" anno 2025 ai sensi della legge 160/2019 – conferma aliquote, riduzioni, esenzioni."

VISTA la D.C.C. 7 del 25/03/2025 "DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2025 AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019 – CONFERMA ALIQUOTE, RIDUZIONI, ESENZIONI AI SENSI DEL DM 7 LUGLIO 2023"

VISTA la delibera di G.C n. 25 del 28/02/2026 "Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" anno 2026 ai sensi della legge 160/2019 – conferma aliquote, riduzioni, esenzioni e relativi prospetti."

VISTA la delibera di C.C. 6 del 31/03/2026 "Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" anno 2026 ai sensi della L. 160/2019. Conferma aliquote, riduzioni, esenzioni ai sensi del DM 7 luglio 2023"

INFORMA

- **Che per le abitazioni principali e pertinenze non è dovuta nessuna imposta (IMU);**
- Che entro il 16 giugno 2026 deve essere corrisposto a titolo di acconto, applicando le aliquote e le detrazioni approvate, l'imposta municipale propria (**I.M.U.**);
- Che per quanto concerne l'IMU da versare, di procedere all'adempimento CON LE STESSE MODALITÀ dello scorso anno 2025 (compresi i parametri di calcolo) che anche per l'anno 2026 sono rimasti invariati;
- Che per le Abitazioni locatate a canone concordato di cui alla legge 9 novembre 1998, n.431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 754 della L. 160/2019, è ridotta al 75%;
- Che continua ad applicarsi la riduzione del 50% alla base imponibile per le unità immobiliari ad eccezione delle categorie A1,A8 e A9, concesse in comodato a parenti entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia, risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile dato in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il proprietario possieda un altro immobile dato in aggiunta a quello concesso a uso gratuito, all'interno dello stesso comune e lo destini a propria abitazione principale;

ALIQUOTE

FATTISPECIE	ALIQUOTA APPLICATA
Abitazioni principale e relative pertinenze	Esenzione
Abitazione principale signorile e relative pertinenze (A1 – A8 - A9)	6,00 per mille
Altri fabbricati	10,00 per mille
Aree edificabili	10,00 per mille
Fabbricati cat. D;	10,10 per mille (ordinaria statale 7,60)
Terreni agricoli	Esenzione
Fabbricati rurali cat. D10	1,00 per mille

PAGAMENTO

il versamento dell'imposta potrà eseguirsi a mezzo modello **F24 (sezione IMU e altri tributi locali)** indicando il codice catastale **G426**

EVIDENZIA

- che a richiesta degli stessi interessati per quanto concerne il conteggio degli importi da pagare per l'IMU 2026 con relativa stampa del modello per il versamento, l'ufficio Tributi del Comune sarà a disposizione per l'elaborazione di quanto necessario.
- che sul portale del federalismo fiscale sono disponibili le linee guida per calcolare l'Imposta Municipale Unica (IMU)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dott. TOMMASO PISAPIA